

Allegato "C" al n. 8.024 di repertorio e n. 5.375 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"VOLONTARI CA' ONORAI - ODV - ETS"

ART. 1

Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione, avente la denominazione di *"VOLONTARI CA' ONORAI - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore"* siglabile in *"VOLONTARI CA' ONORAI - ODV - ETS"* (di seguito anche solo "Associazione").

L'associazione ha sede legale nel Comune di **Cittadella (PD)**, ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione aderisce alla rete associativa del Terzo settore.

L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ODV" e "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza, ambisce a promuovere e favorire le condizioni per la diffusione della cultura della solidarietà quale motore del progresso umano e sociale.

Scopo dell'associazione è contribuire alla realizzazione di progetti, opere e iniziative di enti e/o associazioni rivolte a soggetti in stato di necessità, fragilità o promosse da enti, senza scopo di lucro, a favore del territorio e della Comunità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Quanto sopra si concretizza attraverso donazioni e/o elargizioni in denaro e/o di beni materiali derivanti dalla realizzazione di eventi e o manifestazioni meglio descritte nei punti successivi e precisamente:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore).

2. In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

a) promuovere e realizzare iniziative a sostegno di opere, progetti per la Parrocchia di Cà Onorai o per i gruppi ad essa riconducibili;

b) promuovere, realizzare iniziative a sostegno di opere, progetti promossi da enti, associazioni, fondazioni, a scopo non lucrativo;

c) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di tutela del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici del luogo; anche con lo studio, la rievocazione e la realizzazione e somministrazione di piatti e ricette culinarie tipiche del luogo;

d) promuovere, in coordinamento e cooperazione con associazioni e gruppi operanti nella Parrocchia di Cà Onorai, iniziative di promozione sociale e culturale (convegni, gite, escursioni, spettacoli, pubblici, festeggianti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre ecc.);

e) favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi di natura sociale;

f) collaborare con Proloco e altri Enti Istituzionali.

3. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del

Codice del Terzo Settore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

5. L'Associazione può svolgere anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

1. Possono assumere la qualifica di associati dell'Associazione coloro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

5. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta

dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

7. Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti

dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta dell'Organo di Amministrazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea che dovrà esprimersi entro 60 (sessanta) giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - il Revisore legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
2. Tutti gli incarichi elettivi previsti dal presente Statuto sono svolti a titolo gratuito, con il solo diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - laddove nominato - che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

ART. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è

costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

2. Ciascun associato ha un voto.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

4. L'Assemblea è convocata con delibera dell'Organo di Amministrazione e comunicata agli associati mediante avviso scritto ovvero a mezzo di avviso esposto presso la sede sociale ovvero anche a mezzo posta elettronica o altre forme di comunicazione digitale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8. All'Assemblea spettano le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione o la liquidazione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Per le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

12. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. L'Organo di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare sulle domande di ammissione;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- deliberare le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. Il primo Organo di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

5. Tutti gli amministratori dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

6. L'Organo di Amministrazione è composto da un numero non inferiore a 3 (tre) membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti. I componenti dell'Organo di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

7. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

8. L'Organo di Amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione. La convocazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica (o altri mezzi di

comunicazione digitale) almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

9. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente - Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

3. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

7. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti e sostituisce il

Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, composto da tre membri eletti fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza, di cui almeno uno è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi.

ART. 13

Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

4. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

5. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 14

Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori

previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART. 15

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 16

Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, l'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 18

Disposizioni transitorie

1. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ODV" E "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ODV" e "ETS", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione assume la denominazione di "VOLONTARI CA' ONORAI ODV - ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 19

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to BELTRAME FRANCESCO

F.to GIULIO DI MANTINO (L.S.)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE DI DOCUMENTO IN
ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO

Io sottoscritto **Giulio Di Mantino, notaio in Bassano del Grappa**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, già modificato dall'art. 15 del d.lgs 30 dicembre 2010, n. 235, firmata digitalmente come per legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bassano del Grappa (VI), via Verci 37, nel mio studio, lunedì 28 luglio 2025